



COMUNE DI LONGARE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PARAMETRI MINIMI DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI IN USO A CITTADINI STRANIERI.

L'anno DUEMILAOTTO, addì SETTE del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO	SINDACO	Presente
BOTTARO MATTEO	ASSESSORE	Presente
ZACCARIA BENEDETTO	ASSESSORE	Presente
ZIGLIOTTO ERNESTO	ASSESSORE	Presente
PETTENUZZO EDDY	ASSESSORE	Assente
NANI MARIA LUISA	ASSESSORE	Presente

Presenti = 5 Assenti = 1

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune SARDONE LUIGI.

Il Sig. WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per rispondere adeguatamente ai processi di mobilità e scambio di persone provenienti anche da paesi esteri non comunitari, occorre predisporre strumenti adeguati per assicurare l'esercizio dei diritti-doveri di cittadinanza e che, pertanto, anche i criteri di idoneità degli alloggi devono richiamarsi ai principi della convivenza, integrazione e vivibilità, intesa come tutela della qualità della vita;

Visto:

- il D. Lgs 25.7.98, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", ed in particolare l'art. 5 bis relativo al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, gli artt. 22 e 26, relativi all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, l'art. 29 relativo al ricongiungimento familiare e l'art. 30 relativo alla coesione familiare;
- il D.P.R. 31.8.99, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato e integrato dal DPR 18.10.2004, n. 334;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8.3.05, n.9 e la nota del Ministero dell'Interno n. 2768/2.2. del 25 ottobre 2005 indicanti che la documentazione attestante il requisito dell'idoneità alloggiativa - "Alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" - va rilasciata dal Comune o, in alternativa, dall'USL di appartenenza;
- la legge regionale 2 aprile 96, n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- la normativa del Veneto in materia di edilizia residenziale pubblica fissa, per la valutazione delle situazioni di non sovraffollamento ed igienicità degli alloggi, parametri che prefigurano situazioni abitative sostanzialmente identiche a quelle definite dal Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 per l'autorizzazione all'abitabilità degli edifici;
- è necessario contemperare "l'interesse al ricongiungimento familiare con il rispetto delle esigenze di non sovraffollamento ed igienicità degli alloggi" come raccomandato dalla circolare della Prefettura di Vicenza n. 64 del 24.5.2000;
- è pertanto prioritario sostenere la presenza regolare sul territorio dei cittadini stranieri ed in particolare garantire il diritto all'unità familiare prevedendo le situazioni per le quali, assicurando standard qualitativi adeguati per una buona condizione abitativa, è opportuno introdurre alcune deroghe;

Ritenuto dunque di definire i parametri di riferimento per il calcolo del numero massimo di persone che possono abitare negli alloggi in uso a cittadini stranieri non comunitari, ai fini del rilascio di una attestazioni di idoneità, richiamandosi ai criteri indicati nel Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975;

Ritenuto inoltre, a salvaguardia sia del diritto all'unità familiare sia di una buona condizione abitativa priva di sovraffollamento, di prevedere una valutazione più articolata per i nuclei familiari, per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 T.U. 286/98), in presenza di minori e nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che, per le ragioni esposte in premessa, il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio è previsto per le seguenti procedure:
 - permesso di soggiorno e suo rinnovo;
 - contratto di soggiorno per lavoro e suo rinnovo;
 - ricongiungimento familiare;
 - carta di soggiorno;
 - ricongiungimento/coesione familiare di cui all'art.30, del T.U. 268/98;

- 2) **di individuare** i parametri di riferimento per il calcolo del numero massimo di persone che possono abitare negli alloggi in uso a cittadini stranieri ai fini del rilascio di una attestazione di idoneità riferita allo specifico alloggio e della durata massima di tre anni, nei criteri indicati nel Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 e, pertanto, il rapporto minimo tra superficie utile abitabile, comprensiva di servizi igienici, e le persone presenti nell'abitazione sia di:
 - mq. 28 per una persona,
 - mq. 38 per due persone,
 - mq. 42 per tre persone,
 - mq. 56 per quattro persone,
 - mq.10 per ogni altra persona oltre le quattro.

Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. e di una superficie minima delle camere per una persona pari ad almeno mq.9, per due persone di mq.14, per tre persone di mq.23; permettendo che in un locale soggiorno di almeno 23 mq. possa essere ospitata una persona, in presenza di servizi igienici e cucina o angolo cottura. E' ammesso l'alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.28 per una persona e 38 mq. per due persone;


- 3) **di rilasciare** attestazioni di idoneità alloggio per le finalità di cui al precedente punto 1), riferite a nuclei familiari individuati in relazione a specifici alloggi e della durata massima di due anni adottando, **esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 T.U. 286/98), o in presenza di minori, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia**, le seguenti indicazioni:
 - la consistenza numerica dei nuclei familiari derivante dall'applicazione dei criteri indicati al punto precedente può essere aumentata di una unità;
 - dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre minori,
 - in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia in quella struttura abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, l'attestazione di idoneità può essere rilasciata per il numero dei residenti a condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.

In tali casi l'attestazione si riferisce allo stesso specifico nucleo familiare.

- 4) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
SARDONE LUIGI



Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Ragioniere

//

Approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO



IL SEGRETARIO COMUNALE

SARDONE LUIGI



N° 17 registro atti pubblicati

REFERATO DI PUBBLICAZIONE


(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Longare, li - 1 FEB. 2008



Il Segretario Comunale
SARDONE LUIGI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per dieci giorni.

Longare, li _____

Il Segretario Comunale
SARDONE LUIGI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare, li _____

Il Funzionario incaricato
Balbi Paola

